

Commento al Testo Unico sulla Sicurezza in vigore dal 15 maggio 2008

(dott. ing. Giuseppe Croce)

Sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

E' del tutto evidente la complessità del testo legislativo (306 articoli e 51 allegati) e quindi per garantire una tempestiva informazione sulla materia, mi limito solo ad alcune considerazioni di ordine generale e ad una prima illustrazione dei contenuti del provvedimento che innovano la normativa preesistente e che risultano di più immediato rilievo per gli adempimenti a carico delle aziende.

In riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 306 le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 continueranno a restare in vigore fino al **29 luglio 2008** (90 gg dalla data di pubblicazione sulla G.U. del 30.04.08) e pertanto fino a tale data restano validi i documenti di valutazione dei rischi redatti con le vecchie normative.

Dal 29 luglio prossimo sono quindi previsti notevoli cambiamenti cui dovranno adeguarsi anche le aziende che non sono in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:

- il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente che, quindi, devono essere nominati antecedentemente alla stesura del documento;
- la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, quindi essere nominato antecedentemente;
- la valutazione e il documento di valutazione devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Occorre precisare che il **DVR**, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, **deve avere data certa e contenere oltre ai documenti previsti al comma 2 dell'art. 28 del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure)**, anche:

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il D.Lgs. n. 81/2008, in caso di presenza contemporanea di più aziende operanti nello stesso luogo di lavoro, impone la stesura del **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DVRI)**.

Il Testo Unico sulla sicurezza presenta, insieme ad aspetti sicuramente condivisibili, rilevanti criticità. Perché non risponde ancora pienamente all'esigenza, fortemente rappresentata da noi tecnici, di un effettivo miglioramento della tutela dei lavoratori in un quadro di certezze, semplicità, coerenza ed equilibrio.

Aspetti apprezzabili riguardano:

- lo sforzo di conferire organicità ad un quadro legislativo fortemente frammentato;
- le previsioni del provvedimento mirate da un lato a garantire l'uniformità delle tutele e degli adempimenti sull'intero territorio nazionale e dall'altro a riordinare le funzioni degli enti e degli organismi di studio, assistenza e controllo;
- il coordinamento delle attività e degli indirizzi in materia di salute e sicurezza.

Principale criticità:

- mancanza, nell'impianto normativo, di logiche realmente innovative di prevenzione, informazione, formazione continua.

Mancano, in effetti, tangibili impegni che, al di là delle semplici dichiarazioni di principio, diano corpo a concrete soluzioni utili, anche a noi tecnici, a incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo degli strumenti che possono e devono anticipare il pur necessario momento sanzionatorio, che comunque dovrebbe essere rigorosamente proporzionale alla gravità delle violazioni.

La nuova norma prevede invece pesanti sanzioni non solo per le inadempienze sostanziali, quelle cioè che mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori, ma anche per quelle meramente formali, mostrando una sostanziale sproporzione tra l'entità della sanzione e la gravità dell'inadempienza.

Il decreto inoltre non offre risposte del tutto convincenti alla necessità delle imprese e dei tecnici del settore, di poter contare su prescrizioni chiare e puntuali la cui osservanza dia la certezza di aver completamente e correttamente adempiuto alle norme.

Soprattutto non sono stati compiuti passi in avanti sufficienti sul terreno della semplificazione degli adempimenti formali e documentali a carico, in particolare, delle piccole imprese, nonostante fosse proprio questo uno dei principali contenuti della delega conferita al Governo per l'emanazione del Testo Unico (L. n. 123/2007, art. 1, comma 2, lett. d).

Si spera che le scelte operate dai Ministeri competenti, che hanno di fatto trascurato il confronto con i tecnici del settore e con gli Ordini Professionali potranno, anche alla luce delle indicazioni che verranno dalle prime esperienze applicative del testo unico, dare corso alla elaborazione di proposte tese a rimuovere le criticità del testo legislativo.